

**LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONE N. 77/2018:**  
**SPESE GIUDIZIALI NEL PROCESSO CIVILE**

---

FISAC/CGIL – TORINO – 12 GIUGNO 2019

La disciplina delle spese legali nel processo civile deriva da una regola generale del tutto logica: la parte soccombente deve rimborsare le spese a favore della parte vincitrice ed il giudice ne liquida l'ammontare, unitamente agli onorari di difesa, con la sentenza che decide la causa. Tale regola è fissata dall'art. 91 del codice di procedura civile, risalente al 1942 e che a sua volta riprende quanto stabilito dal previgente codice di procedura civile del 1865.

Tuttavia, non si tratta di una regola assoluta: infatti l'art. 92 del codice di procedura civile -che anche in tale articolo riprendeva il precedente codice del 1865 – stabiliva che **«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»**

Tale norma è rimasta immutata per ben 140 anni, poi nell'arco di appena un decennio è stata modificata tre volte in maniera sempre più rigida. Una prima modifica fu apportata con la legge n. 263/2005 nei seguenti termini: **«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»**. Si trattava di una modifica non così rilevante, in quanto si limitava a imporre al giudice di riportare in sentenza le motivazioni delle proprie scelte.

Una seconda modifica, più stringente, fu poi apportata con la legge n. 69/2009: **«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»**. Tale modifica era più incisiva, perché limitava la possibilità di compensare le spese di giudizio solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni – lasciando una qualche discrezionalità al giudice nell'identificare tali ragioni - oltre che nel caso di soccombenza reciproca, identificato sin dal 1865.

Infine, la legge n. 162/2014, stabilì che **«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero»**. La modifica è

molto più incisiva delle precedenti: le spese possono essere compensate solo nel caso in cui si presentino tre circostanze elencate in modo tassativo; il giudice non ha più alcuna discrezionalità.

La legge del 2014 aveva come intenzione dichiarata la riduzione del contenzioso legale davanti ai tribunali e trovava applicazione in tutte le cause civili. È di tutta evidenza come tale norma, nei fatti, scoraggiasse soprattutto i contraenti deboli e forniti di modesti mezzi finanziari: per tali soggetti, il rischio di dover pagare la parcella dell'avvocato di controparte in caso di soccombenza poteva apparire soverchiante rispetto alle disponibilità finanziarie e tale da indurre alla rinuncia a promuovere una causa.

Tale situazione di debolezza appariva in maniera ricorrente fra molti lavoratori dipendenti nei confronti delle imprese. Non a caso, proprio nel corso di due cause di lavoro, i Tribunali di Torino e di Reggio Emilia (con due ordinanze del 30 gennaio 2016 e del 28 febbraio 2017), hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del codice di procedura civile come modificato dalla legge del 2014.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità di tale norma. In particolare, la Corte ha ritenuto che la previsione tassativa di tre motivi che possano giustificare la compensazione delle spese legali, «contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3 Costituzione), per aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, (...) le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Costituzione) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevedibile ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. »

E così, la Corte ha stabilito che: «va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.»

Invece, ha dichiarato non fondata la censura che fa riferimento alla posizione del lavoratore come parte "debole" del rapporto controverso.

Nonostante la scelta su quest'ultimo punto, la posizione della Corte Costituzionale è stata netta nel censurare una scelta legislativa che si prefiggeva di togliere tutta la possibile discrezionalità ai giudici. Lo scenario si è poi riproposto in modo del tutto simile nella sentenza di pochi mesi successivi – più eclatante - relativa al calcolo automatico degli indennizzi per i casi di licenziamento illegittimo, introdotti con il cosiddetto “jobs act”.

---

*Torino, 4 marzo 2019*